

R.G. n. 6498/16



**TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE 3° CIVILE**

Ordinanza ex artt. 702-bis c.p.c. e 19 d.lgs. 1.9.11 n. 150

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dr. Gianfranco CRISCIONE, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del **30.5.17** nel procedimento come sopra rubricato, promosso da
nata in Senegal il
5.5.72, **elettivamente domiciliata** a Bergamo in via Quarenghi 13 nello studio dell'**Avv. Alberto BERTULETTI** (C.F. BRT LRT 77B13 A794G) del Foro di Bergamo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo depositato in data 14.4.16;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, quale soggetto nel quale è organicamente immedesimata la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nella periferica articolazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Brescia;

CONVENUTO – CONTUMACE

E NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Brescia.

TERZO INTERVENIENTE – CONTUMACE

OGGETTO: riconoscimento del diritto alla protezione internazionale in opposizione al relativo diniego deliberato dall'apposita Commissione prefettizia di Brescia con provvedimento in data 23.3.16, notificato in data 31.3.16.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 14.4.16 impugnava tempestivamente il provvedimento in data 23.3.16, notificato in data 31.3.16, col quale l'apposita Commissione della Prefettura di Brescia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, non riconoscendole né lo *status* di rifugiata; né la protezione sussidiaria; né, infine, quella umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 25.7.98 n. 286. Con decreto in data 30.8.16, depositato in pari data, era fissata l'udienza del 14.3.17, alla quale il Tribunale, dichiarata la contumacia del convenuto e del terzo, prendeva atto della personale comparizione della ricorrente, che veniva liberamente interrogata. L'interrogatorio era peraltro preceduto dall'acquisizione dei nuovi documenti contestualmente prodotti dal difensore, che produceva degli altri documenti alla successiva udienza del 30.5.17. A quest'ultima udienza il Tribunale si riservava la decisione, implicitamente ma chiaramente ritenendo la superfluità di ogni ulteriore attività d'istruzione. Nel riservarsi, il Tribunale dava atto che il difensore, richiamata la già prodotta delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 30.5.02 n. 115, peraltro senza depositare la nota-spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

È preliminarmente necessario, o comunque opportuno, ricostruire il quadro delle norme che regolano il riconoscimento della protezione internazionale.



La materia è anzitutto disciplinata dal d.lgs. 19.11.07 n. 251, col quale è stata attuata la direttiva CE 2004/83. L'art. 2 comma 1 lett. e) del suddetto decreto, facendo propria la definizione già data dalla Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra in data 28.7.51 (ratificata dalla legge 24.7.54 n. 722) e modificata dal Protocollo siglato a New York in data 31.1.67 (ratificato dalla legge 14.2.70 n. 95), per l'appunto definisce come *rifugiato il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese; nonché l'apolide che si trova fuori dal territorio del Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Il d.lgs. 28.1.08 n. 25, col quale è stata attuata la direttiva CE 2005/85, contiene, all'art. 2 comma 1 lett. d), *identifica definizione del rifugiato, mentre alla precedente lettera c) il richiedente è definito come il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale, con la previa precisazione, all'articolo 1, che per stranieri devono intendersi, oltre agli apolidi, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.*

Gli artt. 7 e 8 d.lgs. 19.11.07 cit. definiscono, rispettivamente, *gli atti e i motivi di persecuzione.*

L'articolo 7 stabilisce, in particolare, che

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo (l'unico diritto per il quale è esclusa qualsiasi deroga è, in realtà, il diritto alla vita, comunque soggetto alle eccezioni previste nello stesso paragrafo 2 e nel richiamato articolo 2 della Convenzione);

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2 [ovvero, nell'ordine, di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, così come definiti nei relativi strumenti internazionali; oppure di reati gravi o atti particolarmente crudeli così qualificabili (cioè come reati gravi), benché perpetrati con un dichiarato obiettivo politico; oppure, ancora, di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, così come definiti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della relativa Carta];

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Gli atti di persecuzione, come sopra individuati, rilevano per il riconoscimento dello *status* di rifugiato solo se posti in essere per i motivi indicati dal sopra citato articolo 8, il quale fa in particolare riferimento:

a) alla razza, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;



b) alla *religione*, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) alla *nazionalità*, con particolare riferimento all'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o dalla sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) al *particolare gruppo sociale* di appartenenza, inteso quale pluralità di soggetti che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, purché tale orientamento non comporti il compimento di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) all'*opinione politica*, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 d.lgs. 19.11.07 n. 251 (che nell'ordine sono: lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una consistente parte del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni e/o danni gravi) e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso d.lgs. definisce, all'art. 2 comma 1 lett. g), *persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.*

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*

b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*

c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

Come accennato, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o soggetto meritevole di protezione sussidiaria, l'art. 5 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave devono essere riconducibili:

a) *allo Stato;*

b) *a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*

c) *a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

L'ultima e residuale fattispecie di protezione dello straniero è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 32 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25 e 5 comma 6 d.lgs. 25.7.98 n. 286. Il primo prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione in cui sussistano *gravi motivi di carattere umanitario*, la commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del sopra citato articolo 5 comma 6, che a sua volta prevede che *Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applica-*



bili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in *seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*) non sono normativamente delineati in modo analitico. Non v'è, in particolare, alcuna definizione dei *motivi umanitari*, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d'individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza. La prevalente giurisprudenza ritiene che la cosiddetta protezione umanitaria vada riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute o d'età); oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione politica, economica e sociale del paese di provenienza del migrante (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, la perpetrazione di generalizzate, persistenti e gravi violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre simili situazioni). La stessa giurisprudenza ha peraltro precisato che l'ampio margine di discrezionalità lasciato dalla genericità della norma, fa sì che un rigoroso vaglio critico da parte del giudice sia necessario da un lato per non vanificare la *ratio* della fattispecie di protezione in questione; dall'altro per evitare una sua generalizzata e abnorme estensione.

Con le tre analizzate fattispecie di protezione internazionale – rispettivamente relative allo *status* di rifugiato e a quelli di soggetto meritevole di protezione sussidiaria o umanitaria – è stata data integrale ed esaustiva attuazione al diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost., per una cui diretta applicazione, dunque, non v'è più alcun margine (in questo senso cfr. Cass. 26.6.12 n. 10686).

Centrale, per la piena comprensione del complessivo sistema di protezione internazionale, è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. La prevalente e condivisibile giurisprudenza ritiene che nei procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento della protezione in questione, la regola di giudizio contenuta nel sopra citato articolo 2697 debba essere interpretata tenendo conto dell'ordinaria situazione di difficoltà probatoria del ricorrente. Per ovvie ragioni, difatti, è più che plausibile che costui abbia una ridotta disponibilità di mezzi di prova. L'onere probatorio del ricorrente è pertanto attenuato. Tale attenuazione è bilanciata dal rilevante potere istruttorio d'ufficio attribuito al giudice, finalizzato all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la ricostruzione della situazione sociale, politica, economica e istituzionale del paese di provenienza del migrante.

Rimane tuttavia applicabile il generale principio dispositivo del processo civile. Il ricorrente, pertanto, ha comunque l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato; così come ha l'onere d'indicare quantomeno gli elementi necessari per l'indiziaria ricostruzione della sua vicenda personale (sul punto cfr. Cass. sez. un. 17.11.08 n. 27310, la quale ha infatti precisato che *il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e all'attualità del rischio*; nello stesso senso cfr. Cass. n. 26822/07, n. 18353/06, n. 28775/05, n. 26278/05 e n. 2091/05). L'art. 3 comma 1 d.lgs. 19.11.07 n. 251 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a offrire e produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della sua domanda. Il successivo comma 5 stabilisce, tuttavia, che nel caso in cui taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.



La giurisprudenza ha così avuto modo di precisare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine* (cfr. di nuovo Cass. sez. un. 17.11.08 cit.).

Questo principio di diritto trova ulteriore conferma normativa prima nell'art. 19 comma 8 d.lgs. 1.9.11 n. 150, che infatti prevede che *il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*; poi nell'art. 8 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25, che invero stabilisce che le domande di protezione internazionale siano esaminate alla luce delle informazioni *precise e aggiornate* circa la situazione generale del paese di provenienza e dei paesi di transito del migrante, così come elaborate dall'apposita commissione nazionale e messe a disposizione delle commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, delle autorità giudiziarie giudicanti.

Da ultimo occorre soffermarsi sulle censure formali che spesso i ricorrenti muovono contro i dinieghi deliberati dalla commissione territoriale. Al riguardo si osserva che ogni eventuale vizio (anche di motivazione) dei provvedimenti amministrativi in questione non ne comporta necessariamente la nullità o l'annullamento. Ciò perché il relativo sindacato giurisdizionale non ha ad oggetto l'atto impugnato, bensì la sussistenza del diritto vantato dal ricorrente. Va pertanto ribadito e comunque chiarito che *l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della commissione* (così la più che condivisibile Cass. n. 18632/14, che richiama, quale precedente conforme, Cass. n. 26480/11).

2. Il caso in esame.

In via preliminare si conferma la superfluità di ogni ulteriore attività d'istruzione, da un lato ricordando che la ricorrente è stata liberamente interrogata; dall'altro rilevando che neanche il difensore ha mai chiesto l'assunzione di un qualsiasi altro mezzo di prova.

Procedendo all'esame dell'articolata domanda di protezione internazionale formulata dalla ricorrente, si osserva che costei – cittadina senegalese medio-bassamente scolarizzata di etnia wolof e religione mussulmana; casalinga disinteressata alla politica; fino all'espatrio del 13.7.14 sempre vissuta nella natia città di Louga – ha in estrema sintesi dichiarato di essere scappata dal Senegal per sottrarsi alle fisiche e psichiche violenze domestiche cui era stata sottoposta sia dal marito (un vecchio e ricco uomo legato da un rapporto d'amicizia al padre, che l'aveva costretta a sposarlo per mera convenienza) sia dalla famiglia d'origine, che infatti s'era sostanzialmente rifiutata di proteggerla.

Per un più dettagliato riassunto delle dichiarazioni dell'odierna ricorrente si rimanda alle corrispondenti parti dell'impugnato diniego (paragrafi cominciati con le parole *PREMESSO* e *ATTESO*) e del ricorso (a pag. 2 i quattro non numerati punti della lettera B delle premesse), alle quali, dunque, si rinvia quali parti integrante della presente ordinanza.

Procedendo al vaglio di queste dichiarazioni, si ritiene che non sia condivisibile il giudizio d'inattendibilità formulato nell'impugnato diniego. Ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo si osserva che le contraddizioni che riguardano la data del matrimonio e la durata della convivenza coniugale sono più apparenti che reali e comunque poco significative. Da un lato,



infatti, la data di celebrazione del matrimonio è stata collocata nel maggio o nel giugno del 2014, con la precisazione che per la ricorrente non era una data di particolare importanza, giacché s'era trattato di un matrimonio forzato. Dall'altro, poi, la durata della convivenza coniugale è stata sempre e solo indicata in una settimana o poco più, con la precisazione che dopo questo brevissimo periodo la ricorrente s'era rifugiata dalla famiglia d'origine, dove, però, aveva patito ulteriori violenze sia fisiche che psichiche, perché né i genitori né i fratelli avevano accettato la sua decisione di lasciare la casa coniugale per le ripetute aggressioni patite dal marito, finalizzate ad avere dei rapporti sessuali.

In secondo luogo si osserva che la notevole differenza d'età tra la ricorrente e il marito, valutata unitamente alla circostanza che nella casa coniugale vivevano anche le tre precedenti mogli dell'uomo, rende tutt'altro che incredibile che il marito, nonostante le violenze, non sia riuscito a consumare il matrimonio per la strenua resistenza della moglie. La ricorrente ha del resto chiarito che tale resistenza era stata fortissima non solo per il ribrezzo che le faceva il suo vecchio e forzato sposo, ma pure e soprattutto perché, cedendo, gli avrebbe fatto scoprire che non era vergine, così esponendosi a ulteriori e ancora più gravi violenze. Sul punto non sembra inutile precisare da un lato che la relazione medico-legale che il difensore ha prodotto alla prima udienza fa emergere la compatibilità tra le alleggate lesioni personali della ricorrente e i relativi postumi. Dall'altro che i dolori al petto che costituiscono uno di questi postumi, sarebbero il frutto di un violento calcio ricevuto non dal marito – come per errore si afferma nel diniego – bensì da uno dei fratelli.

In terzo luogo si osserva che nell'interrogatorio libero la ricorrente, precisando le dichiarazioni rese nell'audizione e al riguardo plausibilmente ipotizzando un lieve difetto di traduzione, ha dichiarato che dopo l'espatrio il fidanzato era stato picchiato dal marito e dai fratelli per averla aiutata a scappare procurandole prima il passaporto e poi un visto per la Francia.

Conclusa la confutazione delle argomentazioni del diniego, si osserva in primo luogo che il racconto della richiedente trova parziale ma significativo riscontro non solo nella sopra citata relazione medico-legale, ma pure nell'*affidavit* in lingua francese che il difensore ha prodotto alla prima udienza. In senso contrario non varrebbe osservare che la sommaria traduzione dell'atto compiuta nel verbale d'udienza fa emergere che l'autrice dell'*affidavit* in questione sarebbe la cugina della richiedente, così smentendo quanto dichiarato dalla stessa richiedente, e cioè che giunta in Francia sarebbe stata accolta dalla cugina del fidanzato. Sarebbe facile replicare, infatti, che la lettura dell'atto fa emergere che la sua sommaria traduzione contiene un piccolo ma significativo errore, che per l'appunto riguarda l'identità dell'autrice dell'*affidavit*, per sbaglio per l'appunto attribuita alla cugina della richiedente anziché alla cugina del fidanzato.

In secondo luogo si osserva che il racconto della ricorrente trova riscontro nelle informazioni disponibili sul suo paese d'origine, secondo le quali, difatti, la pratica dei matrimoni forzati è tuttora diffusa e socialmente accettata, nonché accompagnata da una grande tolleranza verso le violenze domestiche contro le donne, a sua volta accompagnata dalla scarsa effettività della relativa repressione. In questo senso cfr. *Freedom in the World 2017 - Senegal*, pubblicato il 12.7.17 da *Freedom House* al link <http://www.refworld.org/docid/59831e803.html>. Ma soprattutto cfr. *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal*, pubblicato il 3.3.17 dal Dipartimento di Stato degli USA al link <http://www.refworld.org/docid/58ec89d3c.html>. Nel sotto-paragrafo intitolato *Rape and Domestic Violence*, si legge, infatti, che *The law prohibits rape, which is punishable by five to 10 years' imprisonment. Nevertheless, the government rarely enforced the law, and rape was widespread. The law does not address spousal rape. The law allows the common practice of using a woman's sexual history to defend men accused of rape. The law criminalizes assaults and provides for punishment of one to five years in prison and a fine. Domestic violence that causes lasting injuries is punishable with a prison sentence of 10 to 20 years. If an act of domestic violence causes death, the law prescribes life imprisonment. Nevertheless, the government did not enforce the law, particularly when violence occurred within the family. Police usually did not intervene in domestic disputes, and most victims were reluctant to go outside the family for redress. Several women's groups and the Committee to Combat Violence against Women and Children (CLVF) reported a*



rise in violence against women. NGOs, including the CLVF, criticized the failure of some judges to apply domestic violence laws, citing cases in which judges claimed lack of adequate evidence as a reason to issue lenient sentences. NGOs also criticized the government's failure to permit associations to bring suits on behalf of victims and the lack of shield laws for rape. Although current statistics on domestic violence were unavailable, a UN study published in 2015 and based on data collected from relevant national services between 2008 and 2010 in eight regions revealed 507 cases in Dakar, 263 in Thies, 279 in Kaolack, 227 in Diourbel, 201 in Louga, 176 in St Louis, 110 in Fatick, and 67 in Kaffrine. The actual incidence of domestic violence, which many citizens considered a normal part of life, was thought to be much higher than the number of cases reported. The Ministry of Women, Family, and Childhood is responsible for ensuring the rights of women. The Ministry of Justice is responsible for combating domestic violence. The government-run Ginddi Center in Dakar provided shelter to women and girls who were survivors of rape or early and forced marriage, and to street children.

Si deve pertanto concludere nel senso che la ricorrente, per il solo fatto di appartenere al particolare gruppo sociale costituito dalle donne, è stata sottoposta a una persecuzione consistita in atti di violenza fisica o (e) psichica, compresa la (ripetutamente tentata) violenza sessuale. Con la precisazione che la persecuzione, posta in essere dai soggetti di sesso maschile della sua cerchia familiare, è stata compiuta senza che la ricorrente potesse fare affidamento sull'esistenza di un'effettiva e adeguata protezione statale. Indubbiamente concreto, pertanto, è il pericolo che in caso di rimpatrio la ricorrente possa essere nuovamente perseguitata.

Si deve dunque concludere nel senso che la ricorrente ha diritto all'accertamento dello status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 19.11.07 n. 251. Il conseguente accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle subordinate domande di protezione sussidiaria e umanitaria. È solo per completezza, pertanto, che si osserva che quest'ultima domanda sarebbe senz'altro fondata per l'avanzato processo d'integrazione socio-lavorativa della ricorrente, che infatti pare ampiamente provato dalla documentazione prodotta dal difensore nel corso del giudizio.

La contumacia delle parti diverse dal ricorrente e la peculiarità della controversia giustificano la totale compensazione delle spese legali. La condanna del convenuto, del resto, si risolverebbe in una sostanziale partita di giro tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, con separato ma contestuale decreto si provvede, come da richiesta, alla liquidazione del compenso del difensore ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 30.5.02 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, dichiara
che _____ come sopra generalizzata, ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 19.11.07 n. 251;
_____ compensa
integralmente le spese legali.

Brescia, 7.1.18

Il giudice
G. Criscione

